



COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

(Aggiornato con deliberazione di C.C. n. 13 del 16.03.2007)

INDICE

CAPO I – NORME GENERALI

1. Oggetto e scopo del regolamento.
2. Pertinenze delle abitazioni principali.
3. Valore aree fabbricabili.
4. Aree divenute inedificabili.
5. Fabbricati fatiscenti.
6. Modalità di esecuzione dei versamenti.

CAPO II – COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

7. Compenso incentivante al personale addetto.

CAPO III – NORME FINALI

8. Pubblicità del regolamento e degli atti.
9. Entrata in vigore del regolamento.
10. Casi non previsti dal presente regolamento.

CAPO I – NORME GENERALI

ART. 1

OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai Comuni secondo il combinato disposto dagli articoli n. 52 e n. 59 (come modificato dal comma 175, art. 1, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 ed a seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota 1184 del 31.01.2007) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.
(Comma modificato con Del. C.C. n. 13 del 16.03.07)
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

ART. 2

PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59 - comma 1° - lettere d) ed e)

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale – intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica - le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione principale come sopra intesa sia proprietario e titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

(Comma modificato con Del. C.C. n. 13 del 16.03.07)

2. Ai fini di cui al comma 1°, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati anche al di fuori dell'edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.
3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1° nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
6. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito e a titolo di abitazione principale a parenti in linea retta entro il primo grado. Per l'attribuzione dei benefici di cui al presente articolo ciascun contribuente dovrà produrre agli Uffici del Comune la preventiva dichiarazione, utilizzando gli appositi modelli, entro il termine perentorio di 30 giorni dal verificarsi della situazione purché la stessa sia supportata da apposita variazione anagrafica.
(Comma modificato con Del. C.C. n. 05 del 07.03.03)

ART. 3

VALORE AREE FABBRICABILI

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59 - comma 1° - lettera g)

1. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinati come indicato nel prospetto riportato di seguito (aggiornamento C.C. N. 6 del 03/03/2006):

VALORI MEDI DEI TERRENI EDIFICABILI NEL COMUNE DI VIONE

NUOVA TABELLA DA APPLICARSI PER I PERIODI DI IMPOSTA A PARTIRE DALL'ANNO 2006

Zona Urbanistica unica	Valore venale/mq
Zona "C" sottoposta a P.L. approvato ed esecutivo - Stadolina	€/mq 50,00
Zona "C" sottoposta a P.L. approvato ed esecutivo - Canè	€/mq 60,00
Zona "C" sottoposta a P.L. non approvato o scaduto - Stadolina	€/mq 40,00
Zona "C" sottoposta a P.L. non approvato o scaduto - Canè	€/mq 45,00
Zona "B" nucleo esistente (concessione singola)	€/mq 100,00
Zona "C" zona di espansione	€/mq 70,00
Zona "C 1" zona di espansione	€/mq 85,00
Zona artigianale	€/mq 15,00

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

4. I terreni edificabili aventi una superficie complessiva, da determinarsi sulla base delle risultanze catastali, non superiore a mq 60 sono esonerati totalmente dal pagamento dell'ICI a condizione che siano ricadenti nel "Nucleo Esistente" in base alle vigenti disposizioni del PRG.

(Articolo modificato con Del. C.C. n. 05 del 07.03.03 e con Del. C.C. n. 06 del 03.03.06)

ART. 4

AREE DIVENUTE INEDIFICABILI

1. Le imposte indebitamente pagate per le aree divenute inedificabili sono rimborsabili solo qualora corrisposte per periodi successivi alla data di approvazione dell'atto che ne determina l'inedificabilità (momento in cui viene a mancare il presupposto impositivo).

Il termine entro cui il contribuente può richiedere il rimborso e quello in cui il Comune deve disporlo sono quelli stabiliti dalla Legge.

(Articolo modificato con Del. C.C. n. 13 del 16.03.07)

ART. 5

FABBRICATI FATISCENTI

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59 - comma 1° - lettera h)

1. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'art. 8, comma 1°, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un fabbricato è considerato fatiscente quando per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione si renda necessaria l'evacuazione delle persone dall'immobile per almeno 6 mesi.

2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1°, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.

ART. 6

MODALITA' DI ESECUZIONE DEI VERSAMENTI

(D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, art.59 – 1° comma – come modificato dal comma 175, art.1, della L. 27 dicembre 2006 n. 296. Nota 31.01.2007 prot. 1184 del Ministero dell'Economia e delle Finanze)

L'art. 6 del Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 23.12.1999, e come modificato prima con deliberazione consiliare n. 05 del 07/03/2003 e poi con deliberazione consiliare n. 06 del 04/03/2005 viene sostituito dal seguente:

1. I versamenti dell'imposta, sia in autotassazione che a seguito di provvedimenti di accertamento, possono essere effettuati nei modi seguenti:
 - I.** mediante Modello F 24;
 - II.** mediante bollettino di c/c postale conforme al modello ministeriale intestato al COMUNE DI VIONE – ICI – SERVIZIO TESORERIA, utilizzabile presso:
 - a) qualsiasi ufficio postale;
 - b) la Tesoreria Comunale.
2. I versamenti di autotassazione non vanno eseguiti qualora l'importo da versare per ogni singola quietanza risulti inferiore ad € 2,00.
3. Non si dà luogo a provvedimenti di accertamento né a rimborsi d'imposta qualora l'importo complessivamente risultante dai singoli provvedimenti, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi, non sia superiore a € 10,00.

(Articolo modificato con Del. C.C. n. 06 del 04.03.05 e con Del. C.C. n. 13 del 16.03.07)

ART. 6 - BIS

DILAZIONI DI PAGAMENTO

1. L'ufficio su richiesta del contribuente può concedere la dilazione d'imposta dovuta a seguito di provvedimenti di accertamento qualora l'importo complessivo per ogni singola oblazione comprensiva di eventuali sanzioni ed interessi, sia superiore a € 500,00;
(Comma modificato con Del. C.C. n. 13 del 16.03.07)
2. La dilazione può essere concessa fino ad un massimo di 4 rate bimestrali per debiti fino a € 5.000,00 e di n. 8 rate bimestrali per debiti superiori, in entrambi i casi decorrenti dal primo mese successivo a quello di scadenza del relativo avviso impositivo;
3. La richiesta di dilazione deve essere presentata prima della scadenza dell'atto impositivo che stabilisce l'ammontare del debito e comunque prima dell'inizio di qualsiasi procedura esecutiva. Inoltre non potrà essere concessa sui debiti d'imposta per i quali sia stato instaurato contenzioso presso le Commissioni Tributarie di qualsiasi grado.

4. In caso di mancato pagamento della prima rata, o successivamente, di due rate consecutive, decade immediatamente il beneficio della rateizzazione ed il residuo importo sarà reso immediatamente riscuotibile in unica soluzione mediante atti ingiuntivi e non sarà più possibile procedere ad ulteriori rateizzazioni.

(Articolo aggiunto con Del. C.C. n. 05 del 07.03.03, e modificato con Del. C.C. n. 13 del 16.03.07)

ART. 6 - TER

AGEVOLAZIONE PER RESIDENTI PRESSO CASE DI RIPOSO E/O CASE DI CURA

1. Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate, sono equiparate alle abitazioni principali. A tali abitazioni è applicata l'aliquota e la detrazione prevista per le abitazioni principali.
2. Per l'attribuzione dei benefici di cui al presente articolo ciascun contribuente dovrà produrre agli Uffici del Comune la preventiva dichiarazione, utilizzando gli appositi modelli, entro il termine di 3 mesi dal verificarsi della situazione purché la stessa sia supportata da apposita variazione anagrafica nonché da certificazione di degenza da parte degli istituti di ricovero.

(Articolo aggiunto con Del. C.C. n. 05 del 07.03.03)

ART. 6 – QUATER

INTERESSI

1. La misura annua degli interessi viene calcolata direttamente in base al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Tale misura si applica tanto ai provvedimenti di accertamento che ai rimborsi d'imposta.

(Articolo aggiunto con Del. C.C. n. 13 del 16.03.07)

CAPO II – COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

ART. 7

COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59 - comma 1° - lettera p)

1. Ai dipendenti degli uffici comunali coinvolti nella attività di gestione dell'I.C.I. è riconosciuto un compenso incentivante.
2. Tale compenso è riconosciuto in una misura percentuale, stabilita dalla Giunta Comunale all'inizio di ogni anno, sull'importo relativo all'imposta accertato annualmente nel rendiconto finanziario.
3. Il fondo così costituito si intende compreso degli oneri previdenziali a carico dell'Ente ed è ripartito tra i dipendenti interessati con provvedimento motivato del responsabile del Servizio Finanziario salvo che per la quota a lui spettante per la quale provvede il Segretario Comunale.
4. Il fondo di cui al presente articolo si intende aggiuntivo rispetto al fondo incentivante previsto dal C.C.N.L. dei dipendenti degli Enti Locali ed agli emolumenti di cui all'art. 6 – comma ottavo – della legge n. 127/97 e successive modifiche ed alle indennità di posizione e di risultato previste dall'art. 10 del nuovo ordinamento professionale sulle qualifiche dei dipendenti degli Enti Locali.

CAPO III – NORME FINALI -

ART. 8

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 9

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Visti il 2° comma dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, il 1° comma dell'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 155 della L. 23.12.2005, n. 266 (Finanziaria 2006), il presente Regolamento trova applicazione a partire dal periodo d'imposta anno 2006.

Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

(Articolo modificato con Del. C.C. n. 06 del 03.03.06)

ART. 10

CASI NON PREVISTI DAL REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali.